

Misura 2.1 - Sottomisura 4 - Misure veterinarie
(art. 32 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Ai sensi dell'art. 32 il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione (nell'ambito di un programma di eradicazione) delle malattie in acquacoltura, ai sensi della decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L. 224 del 18.8.1990, modificata dalla decisione 2006/53/CE-GU L 29 del 2.2.2006).

Gli aiuti di cui sopra non coprono le attività di sorveglianza per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né per costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Il contributo di cui all'articolo 32 può riguardare:

- per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della Direttiva 2006/88/CE;
- per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della Decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della Direttiva 2006/88/CE.

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta elaborati dallo Stato ai sensi della direttiva 2006/88/CE e approvati dalla Commissione europea.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di selezione

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione europea.